

**Decreto esecutivo
sugli assegni di famiglia**
del 25 settembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 49 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf),

d e c r e t a :

Importo massimo annuo dell'assegno integrativo

Art. 1 Per gli anni 2025 e 2026 sono applicati i seguenti massimali:

- a) per il primo ed il secondo figlio 9'816 franchi;
- b) per il terzo ed il quarto figlio 6'543 franchi;
- c) per ogni ulteriore figlio 3'272 franchi.

Entrata in vigore

Art. 2 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Pubblicato nel BU **2024**, 223.